

Prorogato al 1° luglio 2010 il termine per le pubblicazioni di matrimonio on line: l'effetto dell'art. 2, comma 5, del Decreto Legge n. 194/2009 (decreto milleproroghe) e la Circolare ministeriale n. 1/2010.

Gabriele Casoni

L'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha previsto l'obbligo, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, della pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale con la pubblicazione nei propri siti informatici. La previsione normativa doveva aver effetto dal 1° gennaio 2010.

Con riguardo alla disciplina dello stato civile il Ministero dell'Interno, con propria Circolare n. 29 del 15 dicembre 2009, chiariva che in tale iniziativa legislativa rientrano:

1. l'atto di pubblicazione matrimoniale emesso dall'ufficiale dello stato civile che, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, deve rimanere affisso alla porta della casa comunale in uno spazio a ciò esclusivamente riservato riportante l'indicazione "Pubblicazioni di matrimonio";
2. l'affissione all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza dell'avviso contenente il sunto della domanda presentata dall'istante, relativa al cambiamento del nome o del cognome, ai sensi degli artt. 86 e 90 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Resta fermo l'obbligo di comunicare agli interessati le attestazioni comprovanti l'avvenuta affissione.

L'evidente brevissimo periodo di tempo lasciato agli enti per l'adeguamento dei propri sistemi e procedure per passare, a far tempo dal 1° gennaio 2010, dalla pubblicazione cartacea a quella elettronica on line, ha opportunamente suggerito **una proroga al 1° luglio 2010**. la previsione è contenuta all'art. 2, comma 5 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, richiamata dal Ministero dell'Interno con Circolare n. 1 datata 13 gennaio 2010.

Fino al 30 giugno 2010, le pubblicazioni ordinariamente effettuate in forma cartacea continueranno dunque ad avere effetto di pubblicità legale.

A partire dal 1° luglio 2010 le pubblicazioni di matrimonio e l'avviso contenente il sunto delle domande di modifica del nome o del cognome dovranno essere effettuate esclusivamente nei siti informatici di ciascun comune.

Rimangono le avvertenze evidenziate nella precedente Circolare n. 29/2009, con specifico riguardo, allorché si dovrà provvedere alla sola pubblicazione on line, alla:

- previsione di apposite sezioni, accessibili al pubblico, sui quali effettuare e rendere visibili le pubblicazioni;
- indicazione degli eventuali obblighi fiscali soddisfatti da parte dell'utente;
- cura dei Comuni circa l'opportuna ed adeguata informazione agli interessati dell'innovazione istruttoria in materia di pubblicazione degli atti amministrativi.

i Legge 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* (GU n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95). Art. 32, *Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*. "1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. È fatta salva la pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

ii Circolare Ministero dell'Interno - Dip. affari interni e territoriali 15/12/2009, n. 29. *Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici*. "Come è noto, con la legge 18 giugno 2009, n. 69 è stato disposto, nell'ambito della progressiva eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea, che : "A far data dal 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati." In tale iniziativa rientrano: a) l'atto di pubblicazione di matrimonio emesso dall' autorità comunale, atto che deve restare affisso, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 39612000, presso la porta della casa comunale, nello spazio a ciò dedicato, almeno per 8 giorni b) l'affissione all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza, dell'avviso contenente il sunto della domanda presentata dall'istante, relativa al cambiamento del nome o del cognome, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 86 e 90 del D.P.R. n. 39612000. In questo caso resta ovviamente fermo l'obbligo del Comune di rilasciare agli interessati le attestazioni comprovanti l'avvenuta affissione. A far tempo dal 1° gennaio 2010 i Comuni dovranno pertanto avvalersi di tale procedura con riguardo sia alle pubblicazioni di matrimonio sia alle domande di modifica del nome o del cognome, nei termini disposti dall'ordinamento dello stato civile, avendo anche cura di assicurare che i predetti avvisi siano riportati in una sezione del proprio sito web chiaramente accessibile al pubblico. Parimenti nell'atto così pubblicato dovrà essere indicato l'adempimento degli eventuali obblighi fiscali da parte dell'utente, previsti dalla legge. Sarà altresì cura dei Comuni di informare gli interessati in forma adeguata in merito alle predette innovazioni in materia di pubblicazione di tali atti amministrativi. Si pregano pertanto le SS.LL. di vigilare con attenzione sull'esecuzione della presente circolare, coadiuvando i Comuni interessati che incontrino difficoltà nell'attuazione della nuova normativa nei ristretti limiti temporali previsti, anche concedendo eventualmente un breve periodo di transizione, qualora necessario, anche per consentire alle amministrazioni locali di reperire fondi e strutture idonee alla pubblicazione digitale di tali atti.

iii Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127* (GU n. 303 del 30-12-2000- S.O.). *Articolo 55, Spazi per le pubblicazioni*. "1. In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, l'indicazione "Pubblicazioni di matrimonio". 2. L'autorità comunale provvede affinché sia evitato che gli atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque deteriorati. 3. L'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni".

Focus n.2 di Giovedì 28 Gennaio 2010

IV Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (GU n. 303 del 30-12-2000- S.O.). Articolo 86, Affissioni.* "1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso. 2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda".

Art. 90, Affissione:

"1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso".

V Decreto Legge 30 dicembre 2009 , n. 194, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GU n. 302 del 30 -12-2009). Art. 2, comma 5, Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale.* "All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010»".

VI Circolare Ministero dell'Interno - Dip. affari interni e territoriali, 13/12/2009, n. 1. *Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Proroga termini Decreto-Legge n. 194/2009.* "Si rende noto che con l'art. 2, comma 5 del Decreto - Legge 30 dicembre 2009 n. 194, concernente la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 32, comma 5, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, sono stati prorogati al "1°luglio 2010", ciò comportando che dalla suddetta data le pubblicazioni di matrimonio e l'avviso contenente il sunto delle domande di modifica del nome e del cognome si dovranno effettuare esclusivamente nei siti informatici di ciascun comune. Ne consegue che, fino alla data del 30 giugno p.v., le pubblicazioni dei suddetti atti, anche se effettuate solo in forma cartacea, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici, come da Circolare n. 29 del 15 dicembre 2009, il cui contenuto si richiama".